

REGOLAMENTO (CE) N. 1350/96 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 1996
che modifica il regolamento (CEE) n. 3478/92 recante modalità di applicazione
del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 415/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, conformemente a quanto disposto dall'articolo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2075/92, la concessione del premio è subordinata alla condizione che il tabacco in foglia provenga da una zona di produzione determinata;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3478/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 259/96⁽⁴⁾, queste zone di produzione sono sottoposte ad un riesame annuale che consente di adeguarle, se del caso, agli sviluppi sia quantitativi che qualitativi del mercato;

considerando che queste zone di produzione sono riconosciute in base a zone tradizionali di produzione del tabacco; che gli Stati membri interessati possono chiedere, per una corretta gestione della produzione di un determinato gruppo di varietà ed entro i limiti del rispettivo limite di garanzia, di inserire una zona tradizionale nell'elenco delle zone di produzione riconosciute;

considerando che, su richiesta della Germania e tenuto conto del fatto che le tre zone in causa sono zone tradizionali, occorre modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 3478/92 in cui figurano le zone di produzione riconosciute;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1996.

considerando che, in seguito all'adesione dell'Austria, è necessario stabilire le zone di produzione e il tasso di umidità per la produzione di dark air-cured austriaco; che occorre pertanto modificare gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 3478/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3478/92 è modificato come segue:

- 1) Nell'allegato I, il punto III «Dark air-cured» è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
- 2) Nell'allegato III, il punto III è sostituito dal testo seguente:

«III. Dark air-cured

Belgio, Germania, Francia, Austria	26
Altri Stati membri	22».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal raccolto 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU n. L 59 dell'8. 3. 1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 34 del 13. 2. 1996, pag. 14.